

Claudia,

la legge regionale sulla programmazione energetica n. 26 del 2004, all'art. 25 prevede che siano approvati atti tecnici di coordinamento per attuare le direttive europee sulle prestazioni energetiche nell'edilizia.

Lo stesso articolo espressamente stabilisce che tali atti tecnici siano approvati ai sensi dell'art. 12 della LR 15 del 2013.

Conseguentemente:

- **la deliberazione** della Giunta regionale n. **967 del 2015** in **quanto atto di coordinamento deve essere recepito entro 180 dalla sua approvazione** (ovvero nei 180 giorni seguenti la data del 20 luglio 2015);

- **in assenza di recepimento** comunale entro tale scadenza, l'art. 12 della LR 15/2013 stabilisce che, ai sensi del comma 3-bis della L.R. 20 del 2000, **le disposizioni della DGR trovano diretta applicazione**, prevalendo sulle previsioni incompatibili contenute negli strumenti urbanistici.

Un freno allo schema appena descritto potrebbe essere la presenza di diverse determinazioni e di diverse scadenze contenute nell'atto di coordinamento, che però non ho riscontrato nel testo della DGR 967/2015.

Mi pare dunque che **dalla fine del gennaio 2016, le norme di favore sulle altezze interne** fissate nell'allegato alla DGR all'art. 5 comma 6 **siano operative e da applicare pur in assenza di recepimento da parte dei comuni.**

Dott.ssa Rossella Ventura

Regione Emilia-Romagna

Servizio Giuridico del territorio, disciplina edilizia, sicurezza e legalità

D.G. Cura del territorio e dell'ambiente

Viale Aldo Moro, 30 - 40127 Bologna

Da: CLAUDIA VESCOVI [mailto:c.vescovi@geometri.rimini.it]

Inviato: martedì 7 febbraio 2017 11:01

A: Santangelo Giovanni Pietro <Giovanni.Santangelo@regione.emilia-romagna.it>; Ventura Rossella <Rossella.Ventura@regione.emilia-romagna.it>

Oggetto: richiesta info SU DEROGHE DGR 967/2015...

Buongiorno,

con la presente sono a chiederVi se le deroghe alle altezze interne contenute nella DGR sotto riportata, sono automaticamente applicative oppure vanno recepite negli strumenti urbanistici .

Ringrazio anticipatamente del cortese riscontro.

Claudia Vescovi

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 20 LUGLIO 2015, N. 967

Approvazione dell'atto di coordinamento tecnico regionale per la definizione **dei requisiti minimi di prestazione energetica degli edifici** (artt. 25 e 25-bis L.R. 26/2004 e s.m.)

2. DI PREVEDERE L'ENTRATA IN VIGORE DELLE DISPOSIZIONI riportate dall'Atto di coordinamento tecnico allegato al presente provvedimento **a partire dal 1 ottobre 2015;**

ALLEGATO

6. Negli edifici esistenti sottoposti a **ristrutturazioni importanti o a riqualificazioni energetiche come definite all'articolo 3 comma 2 lettere b) e c)**, nel caso di **installazione di impianti termici dotati di pannelli radianti** a pavimento o a soffitto, **le altezze minime dei locali di abitazione** previste al primo e al secondo comma, del decreto ministeriale **5 luglio 1975, possono essere derogate, fino a un massimo di 10 centimetri**. Resta fermo che nei comuni montani al di sopra dei metri 1000 sul livello del mare può essere consentita, tenuto conto delle condizioni climatiche locali e della locale tipologia edilizia, una riduzione dell'altezza minima dei locali abitabili a m 2,55.

art.3.c2;

b) edifici esistenti sottoposti ad interventi di ristrutturazione importante:

i. ristrutturazioni importanti di primo livello: si intendono tali gli interventi che, oltre a interessare l'involucro edilizio con un'incidenza superiore al 50 per cento della superficie disperdente lorda

complessiva dell'edificio, comprendono anche la ristrutturazione dell'impianto termico

c) edifici esistenti sottoposti ad interventi di riqualificazione energetica:

si intendono tali gli interventi sull'involucro edilizio o sugli impianti, in qualunque modo denominati